

STATUTO

INDICE

TITOLO I I PRINCIPI

- ART. 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
- ART. 2 SCOPI DELLA FEDERAZIONE

TITOLO II PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- ART. 3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
- ART. 4 ORGANIZZAZIONI COMPONENTI
- ART. 5 ENTI ADERENTI
- ART. 6 ENTI COLLEGATI
- ART. 7 SOCI AGGREGATI
- ART. 8 RAPPORTI TRA IMPRESE ED ORGANIZZAZIONI COMPONENTI
- ART. 9 RAPPORTI TRA ORGANIZZAZIONI COMPONENTI E FEDERAZIONE
- ART. 10 RAPPORTI TRA SISTEMA FEDERALE E CONFEDERALE
- ART. 11 CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO
- ART. 12 CONVENZIONI
- ART. 13 INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO FEDERALE

TITOLO III REQUISITI ASSOCIATIVI

- ART. 14 LE IMPRESE ASSOCIATE
- ART. 15 REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI COMPONENTI

TITOLO IV

RUOLO DEGLI ORGANISMI FEDERALI

- ART. 16 NATURA E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
- ART. 17 NATURA E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA
- ART. 18 ORGANI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA
- ART. 19 NATURA E RUOLO DEI COMITATI REGIONALI

TITOLO V GARANZIE STATUTARIE

- ART. 20 ISCRIZIONE A SOCIO MODALITA'
- ART. 21 DOPPIO INQUADRAMENTO
- ART. 22 DOVERI DEI SOCI
- ART. 23 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- ART. 24 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
- ART. 25 AUTONOMIA DEGLI ORGANISMI FEDERALI

TITOLO VI RAPPRESENTANZA ED ORGANI

- ART. 26 CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA
- ART. 27 ORGANI DELLA FEDERAZIONE
- ART. 28 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
- ART. 29 INCOMPATIBILITA'

ART. 30 ASSEMBLEA DEI SOCI – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
--

- ART. 31 ASSEMBLEA DEI SOCI VERIFICA DEI MANDATI
- ART. 32 ASSEMBLEA DEI SOCI COMPETENZE E ORDINE DEI LAVORI
- ART. 33 COMITATO DIRETTIVO COMPOSIZIONE
- ART. 34 COMITATO DIRETTIVO COMPETENZE
- ART. 35 GIUNTA DI PRESIDENZA COMPOSIZIONE E COMPETENZE
- ART. 36 PRESIDENTE FEDERALE VICE-PRESIDENTI PRESIDENTE EMERITO
- ART. 37 VICE-PRESIDENTE VICARIO
- ART. 38 VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORE
- ART. 39 COMITATO DI PRESIDENZA
- ART. 40 COLLEGIO DEI SINDACI
- ART. 41 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO VII RESPONSABILITA' DI STRUTTURA

ART. 42 DIRETTORE GENERALE

TITOLO VIII CONSULTE NAZIONALI E COMMISSIONI

- ART. 43 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
- ART. 44 GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI
- ART. 45 CONSULTA NAZIONALE
- ART. 46 COMMISSIONI DI STUDIO E DI DISCIPLINA

TITOLO IX LE RISORSE ED IL RENDICONTO

- ART. 47 CESPITI DELLA FEDERAZIONE
- ART. 48 QUOTE ASSOCIATIVE
- ART. 49 SPESE E RENDICONTO
- ART. 50 ANNO FINANZIARIO

TITOLO X DISPOSIZIONI DIVERSE

- ART. 51 DURATA DELLA ADESIONE ALLA FEDERAZIONE
- ART. 52 REGOLAMENTO INTERNO
- ART. 53 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 54 DEFINIZIONI
- ART. 55 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I I PRINCIPI

ART. 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

- 1. La "Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio Imprese per l'Italia" denominata anche "FIPE" (di seguito "Federazione") è l'espressione nazionale unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono attività di somministrazione, produzione e vendita di alimenti e bevande, attività di gioco, con esclusione del gioco via internet, attività di trattenimento, svago, spettacolo, attività turistiche e gestione di alberghi, pensioni e locande con attività di ristorante o bar, stabilimenti balneari e connesse attività di produzione e servizi, e, comunque, gestione di pubblici esercizi in genere che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti (di seguito "Imprese").
- 2. La Federazione, unitamente a tutti gli organismi di cui al successivo Art. 3 (di seguito "Organismi Federali"), costituisce il sistema organizzativo, di rappresentanza unitario nazionale e di tutela degli interessi sociali ed economici delle Imprese.
- 3. La Federazione ha sede in Roma ed agisce su tutto il territorio dello Stato italiano e nelle competenti sedi internazionali.
- 4. La sua durata è illimitata e potrà aver termine per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le modalità di cui al successivo Art. 30.
- 5. La Federazione è un'associazione sindacale, senza fini di lucro, libera e indipendente da partiti o movimenti politici.
- 6. La Federazione può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia col proprio ruolo e con i propri scopi sociali; in particolare la Federazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo" denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" (di seguito "Confcommercio" o "Confederazione") ed è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali come riconosciuti da Confcommercio.
- 7. La Federazione è titolare esclusiva della denominazione di cui al precedente comma 1 e del relativo logo.

ART. 2 SCOPI DELLA FEDERAZIONE

- 1. La Federazione elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui è portatrice e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresenta e tutela, nel loro complesso, gli interessi delle Imprese, associate e partecipanti, e dei comparti economici che in essa si organizzano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni, pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, a livello nazionale ed internazionale:
- b) assiste e coordina l'attività degli Organismi Federali;
- c) tiene costantemente e tempestivamente informati i "Soci" (definiti al comma 9 del successivo Art. 20) su disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni inerenti agli interessi delle Imprese rappresentate;
- d) fornisce ai Soci i servizi necessari per la tutela delle Imprese rappresentate;

- e) sollecita l'istituzione di enti economici raggruppando, ove il caso, le iniziative promosse dai Soci e dà vita ad attività promozionali con il solo fine di conferire vantaggi e prestigio agli Organismi Federali, alle Imprese rappresentate ed alla stessa Federazione;
- f) promuove la formazione professionale il progresso tecnico e sociale, la cultura della legalità, l'assistenza presso le Imprese, associate e partecipanti, e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali, anche mediante costituzione e/o partecipazione ad enti e/o società collaterali avviate per tali scopi, concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- g) favorisce le relazioni tra gli Organismi Federali per lo studio dei problemi di comune interesse;
- h) valuta e ricerca soluzioni per i problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- i) assiste e rappresenta le Imprese nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico, finanziario e sindacale;
- j) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in società, enti, organi o commissioni;
- k) promuove e favorisce servizi e attività di assistenza alle Imprese, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;
- l) espleta ogni altro compito che, dalle leggi o da provvedimenti amministrativi o da deliberazioni dell'Assemblea, sia ad essa direttamente affidato;
- m) promuove l'attivazione di servizi rivolti alla persona, mediante strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore dei datori di lavoro associati o partecipanti e dei rispettivi dipendenti, anche attraverso la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi.
- 2. A tale fine la Federazione esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti gli Organismi Federali e ne coordina l'attuazione.
- 3. La Federazione recepisce e fa propri i Principi e i Valori Ispiratori di cui all'Art. 5 dello Statuto Confederale.

TITOLO II PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART. 3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- 1. Il "sistema federale" è l'insieme coordinato delle attività e delle strutture che costituiscono diretta attuazione degli scopi e delle funzioni facenti capo alla Federazione, ai Soci, agli Enti Aderenti e agli Enti Collegati.
- 2. Gli "Organismi Federali", che costituiscono il sistema organizzativo della Federazione e ai quali il presente Statuto attribuisce specifici diritti e doveri, sono:
- le "Organizzazioni Componenti" (di cui al successivo Art. 4);
- gli "Enti Aderenti" (di cui al successivo Art. 5);
- gli "Enti Collegati" (di cui al successivo Art. 6);
- i "Soci Aggregati" (di cui al successivo Art. 7);
- i "Comitati Regionali" (di cui al successivo Art. 19).
- 3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione alla Federazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o, comunque, ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi della Federazione, ivi incluse quelle del Collegio dei Probiviri, nonché l'accettazione dello statuto della Confederazione, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi della Confederazione.

ART. 4 ORGANIZZAZIONI COMPONENTI

- Le Organizzazioni Componenti sono le Organizzazioni territoriali dei pubblici esercizi (di seguito 1. "Organizzazioni Territoriali") e le Organizzazioni nazionali di categoria associate alla Federazione e rivestono la qualifica di "Soci Ordinari". Possono essere associate alle Organizzazioni Componenti le Imprese che svolgono, a qualunque titolo e con qualunque rilevanza economica, le attività meglio descritte nel comma 1 del precedente Articolo 1 e che, a titolo meramente esemplificativo, sono di seguito elencate: caffè - bar gelaterie con o senza laboratorio – bar analcolici – chioschi per bibite e per gelati – street food – frullerie – yogurterie – imprese di somministrazione a domicilio e di organizzazione di ricevimenti e banchetti – banqueting e catering - società emettitrici di buoni pasto - sale da thè - locali serali e notturni-sale da ballo - piano bar - sale da biliardo - sale bingo - sale per il gioco lecito - casinò - latterie con o senza autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – cremerie – caffè ristoranti di stazione – negozi di vendita di dolciumi – confetterie – pasticcerie con o senza laboratorio di produzione munite o meno di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – ristoranti – trattorie – osterie con o senza cucina – self-service – fast food – tavole calde o fredde – pizzerie – rosticcerie – friggitorie – liquorerie, bottiglierie, fiaschetterie, enoteche, birrerie e pub – stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali – piscine - alberghi diurni - ricevitorie giochi - case di cura - locande con attività di ristorante, caffè o bar, alberghi, pensioni, affittacamere – posti di ristoro stradali – camping – villaggi turistici – impianti sportivi – autorimesse - motel - gruppi di acquisto collettivo - aziende per la ristorazione collettiva - distribuzione automatica di cibi e bevande, rifugi alpini, e pubblici esercizi in genere con prevalente attività di somministrazione.
- 2. Le Organizzazioni Componenti sono rappresentate presso la Federazione dai rispettivi Presidenti o da persona dai medesimi delegata.
- 3. Non può essere associata alla Federazione più di un'Organizzazione Territoriale, per lo stesso ambito territoriale, e più di un'Organizzazione nazionale di categoria, per la stessa categoria.
- 4. In considerazione dell'esistenza nella Provincia di Bolzano di due gruppi etnici è consentita l'adesione alla Federazione di due distinte Organizzazioni Territoriali.
- 5. Le Organizzazioni Territoriali delle Province di Bolzano e Trento, per le peculiarità territoriali in cui operano, sono riconosciute, ciascuna e a tutti gli effetti, anche in qualità di Comitati Regionali, con le prerogative, gli scopi e le funzioni previsti dal presente Statuto.
- 6. Le Organizzazioni Territoriali di livello sub-provinciale di Alba ed Imola, in quanto soci fondatori delle rispettive Unioni Regionali e rappresentate nei loro organi, possono acquistare la qualità di Socio Ordinario della Federazione sulla base di apposita deliberazione della Giunta di Presidenza, previo parere motivato della Organizzazione Territoriale di riferimento.

ART. 5 ENTI ADERENTI

- 1. Possono aderire alla Federazione enti, istituti ed organismi (di seguito "Enti Aderenti") che, pur non essendo Organizzazioni Componenti, condividono e perseguono finalità, valori, principi in armonia con quelli della Federazione.
- 2. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dalla Giunta di Presidenza.
- 3. I rappresentanti degli Enti Aderenti possono essere ammessi a partecipare alle "Commissioni di Studio", previste dal successivo Art. 45, o ad organismi tecnici in cui la loro competenza ed esperienza rivestano una specifica rilevanza.

ART. 6 ENTI COLLEGATI

- 1. Sono enti ed organismi collegati alla Federazione quelli costituiti e/o promossi dalla stessa (di seguito "Enti Collegati"); la Federazione esercita sugli Enti Collegati un'azione di indirizzo finalizzata a collegarne la strategia e l'attività con i propri obiettivi sindacali anche per assicurare, attraverso tali strutture, un elevato grado di efficienza nei servizi dell'intero sistema federale.
- 2. Con deliberazione della Giunta di Presidenza, possono essere riconosciuti, come Enti Collegati, anche quelli ai quali la Federazione soltanto partecipi.
- 3. A tal fine le Organizzazioni Componenti sono tenute a fare riferimento agli Enti Collegati per le iniziative di settore.

ART. 7 SOCI AGGREGATI

- 1. Sono "Soci Aggregati" le Imprese, eventualmente anche raggruppate, che:
- a) svolgendo attività di pubblico esercizio od affine, in più province o regioni, necessitano di tutela sindacale e di altra assistenza connessa all'attività esplicabile dalla Federazione;
- b) svolgendo attività di pubblico esercizio od affine o nell'interesse delle categorie rappresentate intendono collaborare con la Federazione per il raggiungimento dei suoi fini sociali o svolgere iniziative nell'interesse della categoria o di gruppi di pubblici esercizi, a condizione che dette iniziative siano preventivamente autorizzate dalla Federazione.
- 2. I Soci Aggregati aderiscono, con particolari diritti e doveri, alla Federazione in forza di una delibera della Giunta di Presidenza.

ART. 8 RAPPORTI TRA IMPRESE ED ORGANIZZAZIONI COMPONENTI

- 1. La partecipazione delle Imprese alla Federazione si realizza mediante l'associazione all'Organizzazione Territoriale competente per il territorio in cui tali Imprese hanno la propria sede ovvero mediante l'associazione alla competente Organizzazione nazionale di categoria. Le Imprese, in tal modo, acquistano lo status di associato all'interno del sistema federale, come definito al precedente Art. 3, comma 1.
- 2. Resta peraltro inteso che ogni impresa, imprenditore, professionista o lavoratore autonomo entra, comunque, a far parte del sistema federale, in qualità di partecipante, anche attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto della Confederazione.
- 3. Il rapporto associativo è riconosciuto a tutti gli effetti del sistema federale.
- 4. L'Impresa associata contribuisce finanziariamente alla vita del sistema federale col pagamento delle quote associative stabilite dagli organi competenti e, organizzativamente, attraverso la partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 RAPPORTI TRA ORGANIZZAZIONI COMPONENTI E FEDERAZIONE

1. Le Organizzazioni Componenti devono adeguare il proprio statuto al presente Statuto e a sue successive modifiche e, comunque, devono comunicare alla Federazione tutte le modifiche che intendono apportare al proprio statuto e che potranno essere deliberate dagli organi competenti, ove la Giunta di

Presidenza non abbia rilevato la loro incompatibilità con il presente Statuto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

- 2. Le Organizzazioni Componenti dovranno prevedere, nel relativo statuto, l'utilizzazione, sempre ed in ogni forma di comunicazione, della denominazione di cui al comma 7 dell'Art. 1 e del relativo logo, accompagnati dalla specificazione della propria identità territoriale o categoriale, restando inteso che il loro effettivo utilizzo secondo quanto innanzi indicato costituisce obbligo essenziale per ciascuna Organizzazione Componente.
- 3. La Federazione ha il diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura delle Organizzazioni Componenti nei suoi riguardi, con crediti e/o somme di pertinenza delle stesse disponibili presso la Federazione stessa. Ha altresì il diritto di regolamentare ed armonizzare i rapporti contributivi tra le Organizzazioni Componenti secondo norme stabilite dal Comitato Direttivo.

ART. 10 RAPPORTI TRA SISTEMA FEDERALE E CONFEDERALE

- 1. La Federazione aderisce a Confcommercio, ne utilizza il logo, sempre ed in ogni forma di comunicazione, e ne accetta e rispetta lo statuto, il Codice Etico ed i regolamenti, nonché le deliberazioni dei relativi organi, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
- 2. La Federazione si impegna, altresì, ad accettare:
- a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio Arbitrale, come previsto all'Art. 41 dello statuto della Confederazione;
- b) le norme in materia di sostegno, nomina di un delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello statuto della Confederazione;
- c) il pagamento della propria quota associativa alla Confederazione, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di Confcommercio;
- d) le norme previste all'Art. 18 comma 2 lettera (i) dello statuto della Confederazione in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del relativo logo confederale;
- e) le norme previste all'art. 12, comma 7 dello statuto della Confederazione, relative alla possibilità di riconoscere alle associazioni territoriali aderenti a Confcommercio i "contributi di adesione contrattuale" ed altri similari contributi previsti dai CCNL, eventualmente sottoscritti in base all'art. 11, comma 1 del presente Statuto.
- 3. La Federazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
- 4. La Federazione riconosce espressamente che:
- a) la denominazione di Confcommercio ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- b) l'adozione e l'utilizzazione della denominazione di Confcommercio e del relativo logo sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale, nonché al rispetto delle norme dello Statuto della Confederazione;
- c) in caso di trasgressione delle previsioni di cui all'art. 18 co. 2 lett. i), punti I), II), III), dello statuto confederale, Confcommercio si riserva il diritto di agire nei confronti della stessa.

ART. 11 CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO

- 1. Alla Federazione è devoluta la rappresentanza sindacale delle Imprese per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale. Detti contratti sono negoziati e firmati congiuntamente a Confcommercio, in conformità all'articolo 10, comma 4, dello Statuto della Confederazione.
- 2. Le trattative per la stipulazione dei contratti e degli accordi nazionali di carattere generale sono devolute al Comitato Direttivo che le esercita avvalendosi di un'apposita commissione sindacale, che agisce con l'assistenza tecnica dei competenti uffici della Confederazione, presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato.
- 3. La commissione sindacale, che deve garantire un'adeguata rappresentatività delle Organizzazioni Componenti, è nominata dal Comitato Direttivo ed opera secondo le direttive ed il mandato da esso impartite.
- 4. La stipulazione dei contratti e accordi che interessano una singola Organizzazione nazionale di categoria avente particolari caratteristiche è di competenza della stessa; detti contratti ed accordi sono negoziati e firmati congiuntamente alla Federazione e a Confcommercio.
- 5. La Federazione riconosce validità ai soli accordi e contratti nazionali stipulati secondo quanto previsto dai commi precedenti.
- 6. La stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi a livello territoriale è demandata alle competenti Organizzazioni Territoriali che vi provvedono secondo le direttive e con l'assistenza della Federazione e di Confcommercio, nel rispetto del dettato del comma 4 dell'Art. 10 dello statuto della Confederazione e delle relative delibere attuative ed interpretative approvate dagli organi della Confederazione.
- 7. I contratti o accordi integrativi concernenti singole Organizzazioni nazionali di categoria sono negoziati e firmati congiuntamente dall'Organizzazione Territoriale competente e dalla Organizzazione nazionale di categoria interessata, in conformità con le linee di politica sindacale individuate dalla Federazione. La negoziazione e la sottoscrizione degli stessi avvengono con l'assistenza tecnica dei competenti uffici della Federazione e di Confcommercio nel rispetto del dettato del comma 4 dell'Art. 10 dello statuto della Confederazione e delle relative delibere attuative ed interpretative approvate dagli organi della Confederazione.
- 8. La Federazione non riconosce validità a accordi e contratti stipulati dalle Organizzazioni Componenti senza la partecipazione della Federazione secondo le modalità di cui al presente Articolo.

ART. 12 CONVENZIONI

- 1. Alla Federazione è dovuta la rappresentanza delle Organizzazioni Componenti per la stipulazione di convenzioni ed accordi a livello nazionale con soggetti pubblici e privati, sulle materie di interesse del sistema federale.
- 2. Le trattative per la stipulazione dei suddetti accordi e convenzioni sono di competenza della Giunta di Presidenza che può delegarle ad apposita commissione che opererà nell'ambito del mandato conferito.
- 3. Le convenzioni e gli accordi che interessano una singola Organizzazione nazionale di categoria avente particolari caratteristiche devono essere negoziati e firmati congiuntamente alla Federazione.

ART. 13 INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO FEDERALE

- 1. La Federazione e gli Organismi Federali conformano la propria azione ai principi, agli scopi ed ai requisiti previsti dal presente Statuto.
- 2. A tal fine il Presidente Federale può nominare un proprio delegato presso un'Organizzazione Componente qualora siano emersi vizi o carenze nella gestione organizzativa o amministrativa o gravi inadempienze al dettato del presente Statuto
- 3. Il delegato ha il compito di accertare la situazione ed individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
- 4. Ove l'Organizzazione Componente interessata impedisca al Delegato il pieno espletamento del mandato conferito ai sensi del comma precedente, la Giunta di Presidenza può dichiarare la decadenza della suddetta Organizzazione da componente del sistema federale, con la conseguente perdita della qualità di Socio.
- 5. Il Presidente Federale, sentita la Giunta di Presidenza, può nominare un commissario quando ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante dell'Organizzazione Componente interessata o quando ciò sia consigliato da circostanze o esigenze gravi.
- 6. Il Commissario assume tutti i poteri degli organi statutari decaduti dell'Organizzazione Componente commissariata.

TITOLO III REQUISITI ASSOCIATIVI

ART. 14 LE IMPRESE ASSOCIATE

Fanno parte della Federazione, in qualità di associati, le Imprese che, aderendo, di norma, alle Organizzazioni Componenti:

- ne accettino il relativo statuto;
- rispettino le regole di comportamento del presente Statuto; e
- contribuiscano, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita ed allo sviluppo del sistema federale.

ART. 15 REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI COMPONENTI

- 1. Le Organizzazioni Componenti devono possedere i seguenti requisiti:
- avere uno statuto in armonia col presente Statuto;
- avere una congrua rappresentatività organizzativa rispetto al numero e/o alla potenzialità economica delle Imprese operanti nel settore o sul territorio di competenza secondo parametri appositamente individuati dal Comitato Direttivo;
- avere capacità finanziarie adeguate al perseguimento dei fini statutari;
- svolgere attività di assistenza sindacale e tecnica mirata ai bisogni delle singole Imprese associate;
- realizzare una azione informativa, culturale e professionale nei confronti delle Imprese associate;
- garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e amministrativa dell'Organizzazione medesima.

2. Ai fini del presente articolo le Organizzazioni Componenti devono trasmettere alla Federazione copia del rispettivo bilancio o di altra documentazione attestante la situazione economico-finanziaria annualmente e, comunque, ogni volta che la Federazione ne faccia richiesta.

TITOLO IV RUOLO DEGLI ORGANISMI FEDERALI

ART. 16 NATURA E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

- 1. Le Organizzazioni Territoriali, la cui adesione alla Federazione è disciplinata dal successivo Art. 20, sono costituite da Imprese che, a livello territoriale, creano una struttura organizzativa.
- 2. Tali Imprese eleggono democraticamente, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei vari comparti di attività, i rispettivi organi ed un presidente, che le rappresenta nei confronti della Federazione e delle "Associazioni Territoriali", come definite da Confcommercio, nonché di fronte ad amministrazioni pubbliche, enti ed istituzioni locali.
- 3. L'Organizzazione Territoriale, salvo ratifica della Federazione, può promuovere aggregazioni di Imprese per lo stesso comparto di attività o per settori omogenei. Tali aggregazioni possono strutturarsi formalmente soltanto se riconosciute dalle corrispondenti Organizzazioni nazionali di categoria.
- 4. Le Organizzazioni Territoriali di una stessa regione possono costituire un Comitato Regionale con modalità, regole e funzioni definite dallo statuto-quadro approvato dal Comitato Direttivo (di seguito "Statuto-Quadro").

ART. 17 NATURA E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

- 1. Le categorie dei pubblici esercizi, diversi da quelli che effettuano mere somministrazioni di alimenti e bevande, che, per le loro specifiche attività o per la natura degli esercizi stessi, abbiano caratteristiche o finalità particolari e che per la difesa dei loro interessi presentino un complesso di problemi che esiga una specifica assistenza, rappresentanza e tutela, possono costituirsi nell'ambito della Federazione in Organizzazioni nazionali di categoria.
- 2. Per iscriversi alle Organizzazioni nazionali di categoria è necessario che le Imprese dimostrino la propria appartenenza alle competenti Organizzazioni Territoriali, tranne specifiche deroghe, stabilite dalla Giunta di Presidenza.
- 3. Le Organizzazioni nazionali di categoria vengono riconosciute dalla Federazione ed acquisiscono la qualità di Socio Ordinario ai sensi del successivo Art. 20 del presente Statuto.
- 4. La sede delle Organizzazioni nazionali di categoria è in Roma, presso la Federazione che ne assume ed assicura i servizi di segreteria.
- 5. Le funzioni di Segretario delle Organizzazioni nazionali di categoria sono svolte dal Direttore Generale della Federazione o da soggetto da quest'ultimo delegato.
- 6. Le attività, in sede nazionale, per la difesa di particolari interessi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni nazionali di categoria devono essere preventivamente comunicate alla Federazione, ove potenzialmente confliggenti con gli interessi di quest'ultima e/o di altri Organismi Federali, e debbono essere concordate con la Federazione.

- 7. In sede territoriale, le suddette attività debbono essere concordate fra le Organizzazioni nazionali di categoria e le competenti Organizzazioni Territoriali e viceversa.
- 8. Possono altresì aggregarsi a livello nazionale assumendo, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3, la qualifica di Organizzazione nazionale di categoria, gli enti o società che svolgono attività di pubblico esercizio od affine a carattere nazionale e che, per la loro stessa natura, non possono aderire ad alcuna organizzazione territoriale; detti enti o società costituiscono all'interno della Federazione apposite categorie in riferimento alle loro specifiche attività. A tali Organizzazioni nazionali di categoria le norme del presente Statuto si applicano compatibilmente alla natura delle stesse.

ART. 18 ORGANI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

- 1. Le assemblee delle Organizzazioni nazionali di categoria sono convocate nel rispetto delle norme del relativo statuto e, su richiesta del Presidente Federale, nel termine da concordarsi con il presidente dell'Organizzazione nazionale di categoria o, in difetto, entro 30 giorni dalla suddetta richiesta.
- 2. I compiti dell'assemblea delle Organizzazioni nazionali di categoria sono i seguenti:
- a) esprimere l'indirizzo della categoria sulle singole questioni portate al suo esame;
- b) decidere in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta di Presidenza;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione nazionale di categoria e del suo collegio sindacale;
- d) determinare, d'intesa con la Federazione, l'importo delle quote associative.
- 3. Alle assemblee delle Organizzazioni nazionali di categoria possono intervenire i "Dirigenti Nazionali" (come definiti nel successivo Art. 26, comma 4) ed il Direttore Generale della Federazione. La Federazione informa i Dirigenti Nazionali della convocazione delle suddette assemblee.
- 4. I verbali delle assemblee delle Organizzazioni nazionali di categoria e i bilanci delle stesse Organizzazioni debbono essere trasmessi al Presidente Federale entro trenta giorni dalla relativa delibera.
- 5. I presidenti delle Organizzazioni nazionali di categoria partecipano, in questa loro veste, all'Assemblea dei Soci della Federazione.
- 6. Gli statuti delle Organizzazioni nazionali di categoria devono prevedere un consiglio direttivo che abbia i seguenti compiti:
- a) affiancare l'opera della Federazione segnalando i problemi della categoria tecnicamente sviluppati e collaborare con gli organi direttivi della Federazione, che è competente per la loro gestione, salvo specifica delega;
- b) eseguire gli incarichi ricevuti dagli organi direttivi della Federazione nell'interesse della categoria tutelata;
- c) svolgere i mandati specifici affidati dall'assemblea della relativa Organizzazione nazionale di categoria;
- d) svolgere, a seguito di preventiva delega della Federazione, trattative per la stipula di contratti o accordi collettivi in armonia con le direttive ricevute dalla Federazione;
- e) promuovere l'organizzazione della categoria.
- 7. Fermo restando quanto previsto nei rispettivi statuti, i consigli direttivi delle Organizzazioni nazionali di categoria potranno essere convocati anche a richiesta motivata del Presidente Federale.
- 8. Il Presidente Federale o suo delegato, il Direttore Generale della Federazione o suo delegato possono intervenire a tutte le sedute degli organi collegiali delle Organizzazioni nazionali di categoria. Le Organizzazioni nazionali di categoria informano quindi il Presidente Federale ed il Direttore Generale della Federazione delle convocazioni dei suddetti organi collegiali.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Articolo, si fa riferimento a quanto stabilito nello statuto dell'Organizzazione nazionale di categoria o, in difetto, alle altre norme del presente Statuto.

ART. 19 NATURA E RUOLO DEI COMITATI REGIONALI

- 1. I Comitati Regionali vengono costituiti nell'ambito delle Unioni Regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi aderenti alla Confcommercio.
- 2. Ne fanno parte i presidenti "pro-tempore", o loro delegati, delle Organizzazioni Territoriali associate alla Federazione costituite nell'ambito della medesima Regione, i quali eleggono tra di loro il presidente del Comitato Regionale.
- 3. Il funzionamento dei Comitati Regionali è disciplinato da un regolamento interno in linea con lo Statuto-Quadro.
- 4. I Comitati Regionali si avvalgono, per problematiche specifiche delle singole categorie, dell'apporto delle Organizzazioni nazionali di categoria a livello centrale e periferico.
- 5. I compiti dei Comitati Regionali sono i seguenti:
- a) esaminare e decidere in merito ai vari problemi che interessano le categorie tutelate nell'ambito della rispettiva Regione, intervenendo presso le competenti autorità regionali, d'intesa con le Unioni Regionali e con la Federazione;
- b) esaminare ed esprimere il proprio parere in merito a tutti i problemi sui quali vengono interpellati dalla Federazione;
- c) promuovere l'iniziativa della Federazione su determinate questioni;
- d) stimolare e coordinare lo sviluppo organizzativo delle Imprese facenti parte delle Organizzazioni Territoriali della rispettiva Regione;
- e) sviluppare lo spirito associativo federale nell'interno della rispettiva Regione, intervenendo per l'esatta osservanza delle norme del presente Statuto;
- f) indire convegni regionali per lo studio di determinati problemi;
- g) promuovere riunioni interregionali con l'intervento del Presidente Federale o di un suo delegato;
- h) curare l'organizzazione dei convegni nazionali o interregionali ad essi affidata dagli organi direttivi della Federazione;
- i) costituire, di intesa con la Federazione, gli Enti Bilaterali Territoriali previsti dal CCNL Turismo;
- j) costituire, di intesa con la Federazione, le Confturismo regionali;
- k) designare rappresentanti del Comitato Regionale negli organismi regionali, ove siano previsti;
- l) fornire alle Organizzazioni Territoriali assistenza e servizi specifici per un'efficace partecipazione alla vita della rispettiva Regione;
- m) favorire lo sviluppo dei servizi alle Imprese, associate e partecipanti, anche attraverso le attività delle società di servizi espresse dal sistema federale;
- n) attendere ad ogni altro compito loro assegnato dal presente Statuto.
- 6. Il diritto di voto spetta al rappresentante di ogni singola Organizzazione Territoriale purché in regola con il versamento dei contributi alla Federazione e se dovuti al Comitato Regionale.
- 7. Delle convocazioni dei Comitati Regionali dovrà essere data comunicazione, in tempo utile, alla Federazione con indicazione dell'ordine del giorno, della data e del luogo della riunione. Al termine di ciascuna riunione dovrà essere redatto il verbale che dovrà essere inviato alla Federazione entro dieci giorni.
- 8. Alle riunioni dei Comitati Regionali potranno intervenire delegati del Presidente Federale.

9. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della Federazione sul piano nazionale ed assicurare unicità di indirizzo nelle materie di competenza delle Regioni e di interesse federale è istituita la Conferenza dei Comitati Regionali. La Conferenza è composta dai Presidenti dei Comitati Regionali ed è presieduta dal Presidente Federale.

ART. 20 ISCRIZIONE A SOCIO – MODALITA'

- 1. La domanda d'iscrizione a Socio Ordinario deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione che intende aderire per conto e nell'interesse delle Imprese da essa rappresentate. La suddetta domanda deve essere esaminata dalla Giunta di Presidenza che delibera entro 60 giorni dalla relativa ricezione.
- 2. L'accoglimento della domanda d'iscrizione a Socio Ordinario è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto ed alla presentazione dei documenti richiesti, secondo quanto previsto nel Regolamento Interno (come meglio definito al successivo Art. 52), oltre che al preventivo accertamento da parte della Giunta di Presidenza della sufficiente rappresentatività dell'Organizzazione richiedente.
- 3. La domanda d'iscrizione deve essere indirizzata al Presidente Federale e contenere gli estremi della costituzione dell'Organizzazione, le indicazioni dell'eventuale rogito notarile e l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto.
- 4. A seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione da parte della Giunta di Presidenza, l'Organizzazione richiedente assume la qualità di Socio Ordinario e, conseguentemente, acquisisce tutti i diritti sociali dal giorno della sua iscrizione e rimane obbligata a tutti gli impegni derivanti dal presente Statuto.
- 5. Nel caso in cui la domanda d'iscrizione alla Federazione sia respinta dalla Giunta di Presidenza, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. Avverso il rigetto della domanda è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Comitato Direttivo della Federazione, che delibera entro 60 giorni dalla sua ricezione. Qualora il Comitato Direttivo confermi il rigetto della Giunta di Presidenza, la deliberazione sarà inappellabile e verrà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni.
- 6. Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, anche per l'iscrizione alla Federazione come Socio Aggregato.
- 7. All'atto dell'iscrizione i Soci Aggregati concordano la quota associativa dovuta alla Federazione per il primo quinquennio di durata del rapporto associativo.
- 8. Ciascun'Impresa che entra a far parte della Federazione, attraverso l'adesione ad un'Organizzazione Componente, è tenuta al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e con le modalità stabilite dai competenti organi associativi e ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo statuto della Confederazione.
- 9. Al fini del presente Statuto le Organizzazioni Componenti ed i Soci Aggregati sono definiti e rivestono la qualità di "Soci" e sono elencati nel Registro Soci tenuto dalla Federazione presso i propri uffici e regolarmente aggiornato in funzione dell'ammissione di nuovi Soci che siano in possesso dei requisiti associativi previsti dall'art. 15 del presente Statuto.

ART. 21 DOPPIO INQUADRAMENTO

- 1. Il contestuale inquadramento delle Imprese nell'Organizzazione nazionale di categoria e nell'Organizzazione Territoriale competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del precedente Art. 17, la Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione nazionale di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione all'Organizzazione Territoriale competente, e viceversa.

ART. 22 DOVERI DEI SOCI

- 1. I Soci, sia Ordinari che Aggregati, sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e degli obblighi che ne derivano anche per quanto riguarda il rispetto nei confronti dei terzi degli accordi sottoscritti dalla Federazione, nell'ambito della propria competenza, e per i quali accordi i Soci in riferimento ai diversi diritti e doveri statutari rimangono impegnati come se stipulati o contratti da essi stessi.
- 2. I Soci Ordinari, inoltre, hanno l'obbligo di esprimere una rappresentanza democratica, procedendo alla regolare osservanza delle norme statutarie della propria struttura organizzativa, con particolare riferimento alla periodica convocazione dell'assemblea della propria base per il rinnovo delle cariche sociali.
- 3. I verbali di dette assemblee e i bilanci annuali debbono essere inviati alla Federazione entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
- 4. Alle Organizzazioni Componenti è fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali aventi le medesime o analoghe finalità della Federazione.
- 5. L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e dello statuto della Confederazione.
- 6. I Soci sono tenuti a (i) comunicare alla Federazione annualmente o, comunque, su richiesta del Direttore Generale, i dati relativi alle Imprese associate e (ii) corrispondere alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Federazione, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi della Federazione.
- 7. I Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso la Federazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi previsti dal comma 6 del successivo Art. 26, anche negli Organi della Federazione di cui al successivo Art. 27, ovvero rappresentare la Federazione in società, enti e commissioni.
- 8. Il Presidente Federale, previa delibera della Giunta di Presidenza, agisce giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

ART. 23 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. Per i casi di infrazione alle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno sono previste nei confronti dei Soci sanzioni disciplinari secondo i casi e le modalità determinati dal Regolamento Interno.
- 2. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei Soci sono i seguenti:

- a) richiamo scritto
- b) sospensione dei diritti di Socio
- c) radiazione da Socio.
- 3. La Giunta di Presidenza, ascoltate le parti interessate, deciderà le relative sanzioni a carico dei Soci nei seguenti casi:
- a) per comprovata grave inosservanza del presente Statuto;
- b) per mancato pagamento dei contributi spettanti alla Federazione;
- c) per gravi comprovate inosservanze dei rispettivi statuti;
- d) per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale e con le direttive dei competenti Organi della Federazione;
- e) nelle ipotesi previste al comma 1 dell'Art. 9 (mancato adeguamento dello statuto delle Organizzazioni Componenti al presente Statuto e successive modifiche/mancata comunicazione delle modifiche che le Organizzazioni Componenti intendono apportare al proprio statuto), al comma 3 dell'Art. 12 (convenzioni e accordi che interessano una singola Organizzazione nazionale di categoria avente particolari caratteristiche non negoziati e firmati congiuntamente con la Federazione), al comma 4 dell'Art. 13 (l'Organizzazione Componente impedisca al delegato del Presidente Federale di effettuare accertamenti e verifiche), al comma 2 dell'Art. 15 (mancata trasmissione alla Federazione di copia del bilancio o di altra documentazione attestante la situazione economico-finanziaria annuale dell'Organizzazione Componente), al comma 4 dell'Art. 18 (mancata trasmissione al Presidente Federale dei verbali delle assemblee delle Organizzazioni nazionali di categoria e dei bilanci) ed al comma 13 dell'Art. 48 (mancata tempestiva fornitura alla Giunta di Presidenza di informazioni circa il numero degli iscritti alle Organizzazioni Componenti) del presente Statuto.
- 4. La Giunta di Presidenza può dichiarare la decadenza da Socio, dopo aver invitato il Socio inadempiente a sanare il proprio inadempimento, ove possibile, e questi (i) dichiari di non voler adempiere o (ii) ometta di sanare l'inadempimento contestato nel termine assegnatogli.
- 5. Contro le deliberazioni della Giunta di Presidenza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Comitato Direttivo.
- 6. Nei confronti di "Dirigenti Nazionali" della Federazione che violino le norme del presente Statuto o del Regolamento Interno sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, sospensione ed espulsione secondo i casi e le modalità determinati dal Regolamento Interno della Federazione. Anche in questo caso si applicherà la procedura prevista dal comma 3 del presente articolo.

ART. 24 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 1. La qualità di Socio si perde:
- a) per scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
- b) per recesso o disdetta, ove previsto nel presente Statuto;
- c) per decadenza, deliberata dalla Giunta di Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, deliberata dalla Giunta di Presidenza;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali, previa delibera assunta dal Comitato Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza;
- f) per recepimento del provvedimento di esclusione deliberato dalla Confcommercio.
- 2. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

3. La Federazione promuove la costituzione di una nuova Organizzazione avente la stessa sfera di competenza di quella che ha perso la qualifica di Socio.

ART. 25 AUTONOMIA DEGLI ORGANISMI FEDERALI

Gli Organismi Federali hanno e manterranno, fra loro reciprocamente e nei confronti dei terzi, una perfetta autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale nonché piena autonomia di azione nello svolgimento dell'attività nel campo della propria competenza, salvo l'obbligo di rispettare le direttive politico-sindacali ed il programma della Federazione. Conseguentemente sussiste una completa ed assoluta separazione tra il patrimonio degli Organismi Federali e quello della Federazione che non potrà mai essere chiamata a rispondere dei debiti ed obbligazioni contratti dagli Organismi Federali.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA ED ORGANI

ART. 26 CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA

- 1. Le Organizzazioni Componenti sono rappresentate, in seno all'Assemblea dei Soci, dai relativi Presidenti o loro delegati.
- 2. Ogni Organizzazione Componente che interviene all'Assemblea dei Soci non può rappresentare più di due Organizzazioni Componenti, oltre alla propria.
- 3. I Soci Aggregati, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci ed esprimono voto consultivo.
- 4. Sono "Dirigenti Nazionali" della Federazione le persone elette o nominate dall'Assemblea dei Soci e i componenti di diritto degli Organi della Federazione così come i soggetti cooptati in loro vece.
- 5. La perdita della rappresentanza dell'Impresa associata o la perdita da parte dell'Impresa della qualifica di associato ad una Organizzazione Componente comporta la decadenza dall'incarico e dalla qualifica di Dirigente Nazionale da parte del soggetto rappresentante tale Impresa.
- 6. Nell'Assemblea dei Soci ciascun Socio Ordinario ha diritto ad esprimere (i) un voto capitario e, (ii) se in regola con il pagamento della relativa quota associativa, un ulteriore numero di voti (di seguito "Voti per Quota").
- 7. I Voti per Quota sono assegnati annualmente a ciascun'Organizzazione Componente in base ai principi previsti nel presente comma. Alla singola Organizzazione Territoriale spetta un numero di Voti per Quota pari al numero delle Imprese assunte a riferimento per il calcolo della relativa quota associativa sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Interno. A ciascuna Organizzazione nazionale di categoria spetta, invece, un numero di Voti per Quota pari alla metà della quota associativa da quest'ultima pagata, divisa per un importo corrispondente alla media nazionale di quanto dovuto dalle Organizzazioni Territoriali per ciascun'Impresa ai fini del calcolo delle relative quote associative.
- 8. Il numero complessivo di voti spettanti a ciascun Socio Ordinario risulta dalla "scheda statistico-amministrativa" notificata dalla Federazione ai sensi del successivo Art. 48.
- 9. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'Art. 4, comma 1, del Codice Etico della Confederazione, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 178 del

Codice Penale e dell'Art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire, a richiesta, tutte le informazioni all'uopo necessarie.

ART. 27 ORGANI DELLA FEDERAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. Sono Organi della Federazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Presidente Federale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.
- 2. Le riunioni degli Organi della Federazione possono tenersi anche in audio o videoconferenza, purché vengano garantiti il diritto a tutti i soggetti legittimati di intervenire, l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione alla discussione e alla votazione (anche in via elettronica) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché l'esercizio degli altri diritti ai medesimi attribuiti.

ART. 28 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

- 1. Gli Organi della Federazione vengono eletti a scrutinio segreto. Gli eletti negli Organi collegiali della Federazione non possono delegare ad altri le funzioni a loro assegnate.
- 2. In caso di tre assenze consecutive che non siano state preventivamente giustificate per iscritto o di evidente inattività dei membri degli Organi della Federazione, l'Organo collegiale di appartenenza può, esperite le indagini del caso, dichiarare la decadenza del membro, dandone comunicazione all'interessato entro 10 giorni e provvedendo alla relativa integrazione.
- 3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'Art. 41 co. 5 del presente Statuto. Avverso la decisione di rigetto del ricorso, il componente decaduto può presentare domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione.
- 4. In caso di dimissioni di almeno i due terzi dei componenti del Comitato Direttivo, l'Assemblea dei Soci è convocata per provvedere entro 90 (novanta) giorni al rinnovo di tutte le cariche.
- 5. Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni.
- 6. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente Statuto o dello statuto della Confederazione o rappresenti un Socio non in regola con il pagamento dei contributi. Decade, inoltre, dalla carica il membro dell'Organo della Federazione che, per qualsiasi ragione, perda uno dei requisiti richiesti per la relativa elezione o nomina.

ART. 29 INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente Federale, Vice-Presidente, membro della Giunta di Presidenza, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, territoriale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso partiti politici e/o presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per

costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.

- 2. Attraverso delibera motivata del Comitato Direttivo, esclusivamente per i soggetti già membri della Giunta di Presidenza, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
- 3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo della Federazione, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Decade altresì dalla carica di componente degli Organi della Federazione il soggetto appartenente ad un Organismo Federale che venga sciolto o che, per qualsiasi altra ragione, perda la propria qualità di Organismo Federale. La suddetta decadenza è dichiarata nella medesima delibera che accerta la perdita della qualità di Organismo Federale dell'ente cui appartiene il componente dell'Organo della Federazione decaduto dalla carica.
- 4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo della Federazione, collegiale e/o monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Federazione.

ART. 30 ASSEMBLEA DEI SOCI – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

- 1. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria (di seguito "Assemblea Ordinaria") è convocata dal Presidente Federale almeno una volta l'anno.
- 2. L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria (di seguito "Assemblea Straordinaria") è convocata dal Presidente Federale, su propria iniziativa o su richiesta del Comitato Direttivo o della Giunta di Presidenza o del presidente del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di un numero di Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti.
- 3. In caso di inerzia del Presidente Federale provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci il presidente del Collegio dei Sindaci.
- 4. La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC inviata a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto fino a 5 giorni prima della data della riunione.
- 5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione, oltre al relativo ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nonché quella del luogo del giorno e delle ore nei quali possono essere consultati gli eventuali rendiconti ed i documenti annessi.
- 6. I Soci che intendono porre all'ordine del giorno un argomento debbono farne richiesta al Presidente Federale almeno dieci giorni prima della data della riunione. Il Presidente Federale provvede sulla suddetta richiesta nei successivi cinque giorni, dandone tempestiva comunicazione ai Soci richiedenti. In caso di accoglimento della suddetta richiesta, il Presidente Federale comunica ai Soci il nuovo punto all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della riunione.
- 7. In caso di convocazione urgente dell'Assemblea dei Soci, i Soci possono chiedere al presidente dell'Assemblea dei Soci, con mozione d'ordine all'apertura dei lavori, l'inserimento di nuovi argomenti da trattare e l'Assemblea è chiamata subito a deliberare a maggioranza l'accoglimento o meno della richiesta.

- 8. Le Assemblee Ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando è presente, in proprio o per delega, un numero di Soci Ordinari tale da disporre della metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti. Le Assemblee Straordinarie sono valide quando è presente, in proprio o per delega, un numero di Soci Ordinari che disponga, in prima convocazione, di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti complessivamente spettanti ai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi; in seconda convocazione, di almeno 1/3 (un terzo) dei voti complessivamente spettanti ai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi e, in terza convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci Ordinari intervenuti.
- 9. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti spettanti ai Soci Ordinari partecipanti alla singola sessione, salvo diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità dei voti si ripete la votazione.
- 10. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci Ordinari partecipanti ed aventi diritto di voto nella singola sessione, purché rappresentino almeno il 30% dei voti spettanti alla totalità dei Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi.
- 11. Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di Soci Ordinari che rappresentino almeno il 75% dei voti spettanti alla totalità dei Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi.
- 12. Il recesso dalla Confcommercio è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di cui al comma 10 del presente articolo. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, chiamata a deliberare sul recesso dalla Confederazione, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al presidente della Confederazione mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
- 13. L'Assemblea dei Soci nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il presidente dell'Assemblea dei Soci ha la facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche dello Statuto o di scioglimento della Federazione.
- 14. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea dei Soci abbia deliberato di adottare un metodo diverso e fatti salvi i casi regolati dal presente Statuto.
- 15. In caso di scioglimento per qualunque causa della Federazione il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 ASSEMBLEA DEI SOCI – VERIFICA DEI MANDATI

- 1. I Soci debbono esibire al seggio provvisorio, all'inizio dell'Assemblea, i rispettivi mandati scritti. Per tali mandati non è richiesta alcuna specifica formalità, salvo l'osservanza di quanto è disposto all'Art. 26.
- 2. La delega di un Socio ad altro Socio deve essere rilasciata dal presidente del Socio delegante e non può contenere riserva alcuna.
- 3. I mandati debbono essere rinnovati in occasione di ogni Assemblea dei Soci.
- 4. Fino all'adeguamento degli statuti delle Organizzazioni Componenti al presente Statuto, in caso di più rappresentanti nell'Assemblea dei Soci di una stessa Organizzazione Componente, devono essere indicati, in

sede di verifica dei mandati, il nominativo od i nominativi dei rappresentanti delegati alla votazione con il numero delle Imprese rappresentate.

ART. 32 ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE E ORDINE DEI LAVORI

- 1. Le competenze e l'ordine dei lavori delle Assemblee Ordinarie sono i seguenti:
- a) stabilire le linee di politica sindacale e generale della Federazione;
- b) approvare, entro l'anno successivo, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente inoltrandolo alla Confcommercio accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale attestante la conformità del suddetto rendiconto alle scritture contabili nonché la relativa relazione finanziaria e ratificare eventuali variazioni;
- c) approvare, entro l'anno in corso, il bilancio preventivo dell'anno successivo inoltrandolo alla Confcommercio e la delibera del Comitato Direttivo che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- d) eleggere, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente Federale, i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, assicurando l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni previste dal Regolamento Interno.
- e) determinare eventuali indennità e gettoni di presenza dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
- f) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- g) eleggere il proprio seggio (ovvero presidente e scrutatori in caso di elezioni).
- 2. L'Assemblea Straordinaria delibera su:
- modifiche statutarie;
- scioglimento della Federazione, ai sensi del precedente Art. 30;
- recesso dalla Confederazione;
- ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 3. In sede di Assemblea dei Soci, può essere presentata da un numero di Soci Ordinari che rappresentino non meno del 60% dei voti spettanti alla totalità dei Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Federale. Se approvata, tale mozione comporta l'automatica decadenza del Presidente Federale e la convocazione da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci, entro 90 giorni, dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

ART. 33 COMITATO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

- 1. Fanno parte del Comitato Direttivo:
- a) il Presidente Federale, che lo presiede;
- b) 5 membri eletti tra i presidenti dei Comitati Regionali nella loro qualità e funzione;
- c) i presidenti delle Organizzazioni nazionali di categoria nella loro qualità e funzione;
- d) 25 membri eletti fra le Organizzazioni Territoriali;
- e) il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- f) il presidente del Gruppo Donne Imprenditrici;
- g) il Presidente Emerito della Federazione;
- h) altri componenti, fino ad un numero massimo di sette, che il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente Federale, può cooptare in ragione della loro competenza. Qualora il componente cooptato sia espressione di una Organizzazione Componente, si applica il successivo comma 9;
- i) i rappresentanti degli Enti Aderenti con voto consultivo;
- i rappresentanti degli Enti Collegati con voto consultivo;
- m) i rappresentanti dei Soci Aggregati con voto consultivo, se non diversamente previsto nella delibera di ammissione del Socio Aggregato alla Federazione.

- 2. Qualora venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, un componente del Comitato Direttivo di cui alle lettere b) e d) del precedente comma 1, il Comitato Direttivo provvede alla relativa integrazione con il primo dei non eletti.
- 3. In caso di vacanza di un componente di diritto del Comitato Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'organismo dal quale proveniva il componente cessato o decaduto. Ove il suddetto organismo non provveda, il posto resterà vacante.
- 4. Il Comitato Direttivo nomina la Giunta di Presidenza alla sua prima riunione.
- 5. Il Comitato Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno otto giorni o, in caso di urgenza, di almeno tre giorni, dal Presidente Federale, su propria iniziativa o qualora ne facciano richiesta non meno di un terzo dei componenti oppure il Collegio dei Sindaci, o in caso di inerzia del Presidente Federale, da un Vice-Presidente o dal Direttore Generale. L'ordine del giorno è inviato otto giorni prima della data della convocazione e può essere integrato, in caso di urgenza, fino a tre giorni prima della data della riunione.
- 6. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide se vi partecipa almeno un terzo dei componenti.
- 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale.
- 8. Nelle riunioni del Comitato Direttivo i presidenti dei Comitati Regionali ed i legali rappresentanti dei Soci Aggregati possono farsi rappresentare, con delega scritta, rispettivamente da altro componente del Comitato Regionale di appartenenza o da un delegato del Socio Aggregato.
- 9. Non può essere eletto nel Comitato Direttivo più di un rappresentante della stessa Organizzazione Territoriale. Ai fini del presente comma non sono considerati rappresentanti della stessa Organizzazione Territoriale il Presidente Federale, i presidenti dei Comitati Regionali e i presidenti delle Organizzazioni nazionali di categoria, i legali rappresentanti dei Soci Aggregati ed i soggetti cooptati ai sensi del punto h) del precedente comma 1.
- 10. Posto che la carica di membro del Comitato Direttivo di cui al precedente comma 1 lett. d), deve essere rappresentativa delle Imprese in un determinato territorio, sono candidabili a tale carica esclusivamente (i) i soggetti che rivestono la funzione di presidente delle Organizzazioni Territoriali nel pieno esercizio delle proprie funzioni o (ii) laddove i suddetti soggetti siano candidati al Comitato Direttivo ai sensi del precedente comma 1 lett. b), qualsiasi altro membro dell'organo direttivo dell'Organizzazione Territoriale in questione.
- 11. Non è possibile candidarsi alla carica di membro del Comitato Direttivo contemporaneamente in qualità di (i) presidente di Comitato Regionale, di cui al precedente comma 1 lett. b), e (ii) membro di Organizzazione Territoriale, di cui alla lett. d) del medesimo comma. La suddetta candidatura, così come l'eventuale elezione in violazione del suddetto divieto saranno ritenute nulle ed invalide.

ART. 34 COMITATO DIRETTIVO – COMPETENZE

- 1. Il Comitato Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente Federale, ha le seguenti competenze:
- a) nominare nel proprio seno, tra i membri aventi diritto di voto, otto componenti della Giunta di Presidenza, assicurando un'adeguata rappresentanza alle Organizzazioni Componenti;
- b) nominare nel proprio seno, su proposta del Presidente Federale, uno o più Vice-Presidenti fino ad un massimo di otto;

- c) determinare le direttive dell'azione federale secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci;
- d) predisporre ogni anno (i) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, secondo gli schemi previsti dai principi contabili, unitamente alla relativa relazione finanziaria, nonché (ii) il bilancio preventivo secondo gli schemi disposti dalla Confederazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- e) deliberare eventuali variazioni del bilancio preventivo nel corso dell'esercizio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea dei Soci, salvo ratifica da parte della stessa;
- g) fissare la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- h) decidere in merito ai ricorsi disciplinari, previsti dall'Art. 23 del presente Statuto, o amministrativi, previsti dal successivo Art. 48;
- i) costituire Commissioni di Studio;
- j) determinare le quote associative integrative da richiedere ai Soci Ordinari;
- k) deliberare, per la prima e la seconda votazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti nella riunione e, dalla terza votazione in poi, con la maggioranza semplice, eventuali proposte di modifica del presente Statuto;
- I) nominare la commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro;
- m) deliberare condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Federazione negli Enti Collegati;
- n) deliberare sui ricorsi avverso il rigetto della domanda d'iscrizione a Socio da parte della Giunta di Presidenza;
- o) su proposta del Presidente Federale, nominare e revocare il Direttore Generale;
- p) su proposta del Presidente Federale, approvare lo Statuto-Quadro dei Comitati Regionali;
- q) determinare l'ammontare dell'indennità spettante ai componenti della Giunta di Presidenza, al Presidente Federale, ai Vice-Presidenti e ad eventuali soggetti cui vengano affidati particolari incarichi e/o funzioni;
- r) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 2. Le eventuali proposte di modifica del presente Statuto debbono essere inviate a tutti i Soci almeno venti giorni prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria nella quale debbono essere discusse.
- 3. Il Comitato Direttivo, infine, può istituire una "Consulta d'Onore" e potranno essere chiamati a farne parte ex dirigenti, ex titolari di Imprese o personalità di particolare prestigio con criteri e modalità previsti dal Regolamento Interno.

ART. 35 GIUNTA DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

- 1. La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente Federale, dai Vice-Presidenti e da 8 membri nominati dal Comitato Direttivo nel suo seno in modo da assicurare, per quanto possibile, un'adeguata rappresentanza alle Organizzazioni Componenti.
- 2. Fa anche parte della Giunta di Presidenza, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci.
- 3. La Giunta di Presidenza è convocata, con gli stessi termini di preavviso previsti per il Comitato Direttivo, dal Presidente Federale, su propria iniziativa o su esplicita richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. da parte di almeno sette dei suoi componenti. In quest'ultimo caso, laddove il Presidente Federale resti inerte, la convocazione della Giunta di Presidenza spetta al Direttore Generale.
- 4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri, oltre al Presidente Federale, o, in assenza di quest'ultimo, al Vice-Presidente Vicario, previsto dal successivo Art. 37.

- 5. Le deliberazioni della Giunta di Presidenza sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Federale.
- 6. Le competenze della Giunta di Presidenza sono:
- a) provvedere all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- b) deliberare in merito alla ammissione dei Soci;
- c) determinare, entro il 15 Novembre di ciascun anno, l'importo delle quote associative ordinarie per l'anno successivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria;
- d) determinare la data ed il luogo delle Assemblee Straordinarie e in casi particolari delle Assemblee delle Organizzazioni Nazionali di categoria;
- e) stabilire i provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 23;
- f) approvare il Regolamento Interno e il regolamento del personale della Federazione;
- g) esercitare tutte le funzioni del Comitato Direttivo in caso di urgenza e salvo ratifica;
- h) designare o nominare, su proposta del Presidente Federale, i rappresentanti della Federazione in società, enti, organi e commissioni, ove la partecipazione della Federazione sia richiesta da questi ultimi o necessaria per la tutela della categoria. La rappresentanza di una categoria e degli interessi particolari della stessa presso società, enti, organi e commissioni, in presenza di Organizzazioni nazionali di categoria, è di competenza degli Organi direttivi di dette Organizzazioni;
- i) accertare la corrispondenza degli statuti delle Organizzazioni Componenti al presente Statuto;
- j) stipulare convenzioni;
- k) dichiarare la decadenza dei Soci ex Art. 24;
- l) approvare il regolamento per i Gruppi Giovani Imprenditori e Donne Imprenditrici;
- m) costituire la Commissione di Disciplina.
- 7. Qualora un membro di Giunta di Presidenza venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione secondo le ordinarie modalità di elezione alla prima riunione utile.

ART. 36 PRESIDENTE FEDERALE – VICE-PRESIDENTI – PRESIDENTE EMERITO

- 1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione, ne ha la firma, che può delegare.
- 2. Il Presidente Federale:
- a) ha la rappresentanza politica della Federazione ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi della collaborazione degli Organi della Federazione;
- b) ha la gestione ordinaria della Federazione, anche nei suoi riflessi strutturali ed organizzativi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed al coordinamento dell'attività della Federazione;
- c) propone al Comitato Direttivo la nomina di un massimo di otto Vice-Presidenti tra i quali sceglie il Vice-Presidente Vicario e il Vice-Presidente Amministratore;
- d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- e) esercita, in caso di necessità e d'urgenza, i poteri del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza, sottoponendo il proprio operato per la ratifica all'Organo competente;
- f) può conferire particolari compiti ai Vice-Presidenti che a lui rispondono del proprio operato;
- g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- h) propone al Comitato Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale, attenendosi ai criteri indicati dalla Confederazione, attribuendogli i relativi poteri anche in ordine all'esecuzione di quanto previsto alla precedente lettera b) e alla successiva lettera j);
- i) adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
- j) ha il potere di accettare eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Federazione, salva successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo;

- k) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti della Giunta di Presidenza che a lui rispondono del proprio operato;
- l) esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema federale e ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
- 3. Il Presidente Federale dura in carica un quinquennio.
- 4. Il Presidente Federale può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto e, dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi dall'Assemblea dei Soci. Se il Presidente Federale uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente Federale. Se, invece, il Presidente Federale uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare, come candidato, il Presidente Federale uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente Federale uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
- 5. Quanto previsto nel precedente comma 4 si applicherà, mutatis mutandis, anche ai presidenti delle Organizzazioni Componenti.
- 6. Il Presidente Federale non può ricoprire anche la carica di presidente di Organizzazione nazionale di categoria.
- 7. L'ultimo Presidente Federale, che cessa dalla carica per fatto diverso da decadenza, acquista automaticamente la carica di Presidente Emerito ai sensi del presente Statuto.

ART. 37 VICE-PRESIDENTE VICARIO

- 1. Il Vice-Presidente Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Federale nelle sue funzioni in caso di espressa delega, di assenza o impedimento.
- 2. In caso di assenza del Presidente Federale, per qualsiasi motivo, presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali.

ART. 38 VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORE

- 1. Il Vice-Presidente Amministratore provvede all'amministrazione del patrimonio della Federazione nel rispetto delle deliberazioni degli Organi collegiali e nei limiti delle disponibilità del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario, predisposti e sottoposti, con apposita relazione, al Comitato Direttivo per la relativa valutazione.
- 2. Il Vice Presidente Amministratore informerà periodicamente la Giunta di Presidenza sull'andamento economico della Federazione.

ART. 39 COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente Federale può costituire un comitato (di seguito "Comitato di Presidenza"), composto, oltre che dal Presidente Federale, dai Vice-Presidenti. Il Comitato di Presidenza assisterà il Presidente Federale nell'esecuzione delle delibere degli Organi della Federazione.

- 2. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente Federale.
- 3. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale.

ART. 40 COLLEGIO DEI SINDACI

- 1. Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea Ordinaria.
- 2. Il Collegio dei Sindaci è composto dal presidente e da quattro Sindaci, di cui due effettivi e due supplenti, eletti anche tra soggetti che non fanno parte del sistema Federale.
- 3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni.
- 4. Il Collegio dei Sindaci, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, di cui all'Art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..
- 5. I compiti del Collegio dei Sindaci sono la verifica ed il controllo amministrativo e contabile della gestione della Federazione. Si applicano nei confronti del Collegio dei Sindaci, ove possibile, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e, laddove la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile.
- 6. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica negli Organi della Federazione.

ART. 41 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Ordinaria. È composto da cinque componenti effettivi, di cui almeno uno esterno e due supplenti, restando inteso che almeno il presidente del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza un altro dei componenti, sia esperto in materie giuridiche. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica negli Organi della Federazione.
- 2. Il Collegio dei Probiviri, nel corso della sua prima riunione, convocata dal Presidente Federale entro 30 giorni dall'elezione, elegge nel proprio seno il presidente del Collegio dei Probiviri ed il vice presidente, che sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
- 3. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal presidente del Collegio dei Probiviri e le sue riunioni sono valide se vi intervengono tre dei suoi membri.
- 4. Il Collegio dei Probiviri agisce su richiesta della Giunta di Presidenza ed istruisce le questioni disciplinari ad esso deferite, esprimendo nel merito il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 5. In particolare, il Collegio dei Probiviri:
- a. decide inappellabilmente quale amichevole compositore nelle controversie tra i Soci ordinari;
- b. esprime pareri su richiesta degli Organi della Federazione;
- c. esprime ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto ivi compresa quella di Collegio dei Probiviri delle Organizzazioni nazionali di categoria.
- 6. L'adesione alla Federazione comporta l'accettazione della presente clausola ad ogni effetto di legge.

- 7. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, questi verrà automaticamente sostituto dal supplente più anziano, che diverrà componente effettivo e, alla prima Assemblea Ordinaria utile, sarà eletto un nuovo supplente.
- 8. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

TITOLO VII RESPONSABILITA' DI STRUTTURA

ART. 42 DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Direttore Generale:
- a) è capo del personale della Federazione e sovrintende agli uffici della Federazione, assicurandone il loro buon funzionamento, funzione che può anche delegare, e adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici della Federazione;
- b) dà attuazione ai provvedimenti relativi al trattamento giuridico-economico del personale e alle assunzioni e ai licenziamenti del personale adottati dal Presidente Federale;
- c) assume la funzione di segretario delle Organizzazioni nazionali di categoria aderenti e partecipa con voto consultivo ai lavori degli organi delle Organizzazioni nazionali di categoria;
- d) presiede la Consulta Nazionale di cui al successivo Art. 45;
- e) può istituire, su specifiche materie, un comitato tecnico composto dai direttori delle Organizzazioni Territoriali e delle Organizzazioni nazionali di categoria;
- f) è responsabile della segreteria degli Organi della Federazione che coadiuva ed assiste nell'espletamento dei loro compiti e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei suddetti Organi così come ai lavori delle Commissioni di Studio;
- g) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente Nazionale;
- h) si occupa dell'aggiornamento dell'elenco dei Soci.
- 2. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di qualsiasi organo, collegiale o monocratico, presso ogni livello del sistema federale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le cariche e le attività ricoperte o svolte dal Direttore Generale su espresso mandato del Presidente e/o della Giunta di Presidenza e/o del Comitato Direttivo.

TITOLO VIII CONSULTE NAZIONALI E COMMISSIONI

ART. 43 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

- 1. È costituito il Gruppo Giovani Imprenditori composto da giovani titolari di Imprese associate che non abbiano compiuto il 42° anno di età.
- 2. Nel Regolamento Interno sono disciplinati la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori, anche a livello territoriale.
- 3. Scopo del Gruppo Giovani Imprenditori è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva della Federazione.

ART. 44 GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI

- 1. È costituito il Gruppo Donne Imprenditrici composto da donne titolari di Imprese associate.
- 2. Nel Regolamento Interno sono disciplinati la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Donne Imprenditrici, anche a livello territoriale.
- 3. Scopo del Gruppo Donne Imprenditrici è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema federale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi della Federazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza nelle istituzioni e tutela delle pari opportunità, d'intesa con i competenti Organi della Federazione.

ART. 45 CONSULTA NAZIONALE

- 1. Per armonizzare l'attuazione delle direttive politiche degli Organi della Federazione e per coordinare le iniziative delle Organizzazioni Componenti, assicurando così unicità di comportamento, è istituita presso la Federazione la Consulta Nazionale composta da tutti i direttori delle Organizzazioni Componenti e dei Comitati Regionali o eventuali loro delegati.
- 2. La Consulta Nazionale è convocata e presieduta dal Direttore Generale della Federazione e può sottoporre proposte ed iniziative agli Organi della Federazione.
- 3. La Consulta Nazionale può nominare nel suo seno, per singoli argomenti e problemi specifici, commissioni di studio che si riuniranno periodicamente.
- 4. I membri della Consulta Nazionale potranno, di volta in volta, essere chiamati a partecipare alle riunioni della Giunta di Presidenza e del Comitato Direttivo.

ART. 46 COMMISSIONI DI STUDIO E DI DISCIPLINA

- 1. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente Federale, può costituire speciali commissioni di studio (di seguito "Commissioni di Studio") formate da un minimo di tre persone, determinandone i poteri, presiedute da un Vice-Presidente. Le Commissioni di Studio hanno lo scopo di esaminare la materia di propria competenza, di esprimere pareri e presentare relazioni e proposte agli Organi collegiali della Federazione. Nell'esercizio delle proprie funzioni le Commissioni di Studio si avvarranno direttamente degli uffici della Federazione per le convocazioni e per il lavoro di segreteria, dandone comunicazione, per conoscenza e per l'opportuno coordinamento ed ai fini della contabilizzazione delle relative spese, al Vice-Presidente Amministratore ed al Direttore Generale.
- 2. La Giunta di Presidenza può costituire una commissione di disciplina (di seguito "Commissione di Disciplina") composta da tre membri di cui uno è il Direttore Generale, uno è indicato dal Presidente Federale ed il terzo è nominato collegialmente dalla Giunta di Presidenza. La Commissione di Disciplina ha il compito di esaminare eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni da parte degli Organismi Federali e/o dei Dirigenti Nazionali del presente Statuto e/o del Regolamento Interno, raccogliendo le necessarie informazioni ed effettuando le relative indagini al fine di esprimere pareri e presentare relazioni e proposte in merito alla Giunta di Presidenza per i relativi provvedimenti disciplinari. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione di Disciplina si avvarrà direttamente degli uffici della Federazione per le convocazioni e per il lavoro di segreteria, dandone comunicazione, per conoscenza e per l'opportuno coordinamento ed ai fini della contabilizzazione delle relative spese, al Vice-Presidente Amministratore ed al Direttore Generale.

TITOLO IX LE RISORSE ED IL RENDICONTO

ART. 47 CESPITI DELLA FEDERAZIONE

- 1. Le entrate ed i cespiti della Federazione sono costituiti:
- a) dalle quote associative ordinarie annuali dei Soci;
- b) dalle quote associative integrative richieste ai Soci Ordinari e determinate dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea dei Soci con la procedura prevista dall'Art. 48;
- c) dalle oblazioni dei Soci;
- d) dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali od iniziative promozionali;
- e) da lasciti, donativi e proventi vari assegnati alla Federazione da enti o persone;
- f) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;
- g) dai contributi richiesti, anche direttamente o mediante la riscossione da parte di enti terzi, alle Imprese rappresentate dai Soci;
- h) dai contributi degli Enti Aderenti;
- i) dal contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- j) dai contributi di adesione contrattuale ed altri similari contributi, ove previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 11 del presente Statuto, non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a Confcommercio a norma dell'art. 12 comma 7 dello statuto della Confederazione.
- 2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 48 QUOTE ASSOCIATIVE

- 1. Ogni Socio è tenuto al pagamento della quota associativa ordinaria annuale determinata, entro il 15 Novembre dell'anno precedente, dalla Giunta di Presidenza, sentito il Vice-Presidente Amministratore.
- 2. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.
- 3. L'ammontare della quota associativa, anche ai fini della rappresentanza assembleare, è determinato sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Interno e, entro il 20 novembre di ciascun anno, sarà notificato ai singoli Soci a mezzo raccomandata A.R., PEC, unitamente all'estratto conto contabile.
- 4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, ogni Socio ha il diritto di contestare, con valida motivazione, l'ammontare notificato. Sul ricorso decide il Comitato Direttivo con delibera da adottarsi prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale chiamata ad approvare il bilancio preventivo ed a ratificare l'ammontare delle quote associative ordinarie annuali.
- 5. I Soci Aggregati sono obbligati al pagamento della quota associativa ordinaria annuale il cui ammontare è stabilito dalla Giunta di Presidenza, se non concordato ai sensi del comma 7 del precedente Art. 20. Ad essi si applica la stessa procedura prevista per i Soci Ordinari, in quanto compatibile.
- 6. La quota associativa di ogni anno deve essere corrisposta in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza al 31 marzo e la seconda al 30 settembre di ogni anno, salvo che non siano state concordate diverse modalità fra il Vice-Presidente Amministratore ed il Socio.
- 7. I Soci che si iscrivono nel corso del secondo semestre dell'anno versano un solo semestre e, per quell'anno, è attribuito un solo voto in Assemblea.

- 8. I Soci Ordinari sono, inoltre, tenuti al pagamento di quote integrative che possono essere richieste dalla Federazione per inderogabili esigenze di gestione, anche nel corso dell'anno.
- 9. Le deliberazioni relative adottate dal Comitato Direttivo non possono avere effetto retroattivo e l'obbligo del versamento da parte dei Soci Ordinari, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica a mezzo raccomandata A.R. o pec.
- 10. Il Comitato Direttivo, in ogni caso, non potrà deliberare il pagamento di quote associative integrative superiori al 20% della quota complessiva ordinaria annuale.
- 11. Avverso la delibera prevista dalla lettera i) del comma 1 del precedente Art. 34 non è ammesso ricorso.
- 12. La mancata accettazione della delibera assembleare che ratifica l'ammontare delle quote associative ordinarie annuali o integrative o della delibera del Comitato Direttivo che stabilisce le quote associative integrative non superiori al 20% delle ordinarie, comporta l'immediata cancellazione da Socio salvo il diritto della Federazione di chiedere il pagamento fino a tale data della quota associativa ordinaria annuale già attribuita a loro carico.
- 13. La Giunta di Presidenza, ai fini amministrativi, ha il diritto di controllare il numero degli iscritti alle Organizzazioni Componenti, anche chiedendo ed ottenendo dai Soci Ordinari le necessarie informazioni, la cui mancata tempestiva fornitura può comportare i provvedimenti disciplinari di cui al precedente Art. 23.
- 14. I Soci sono obbligati a rimborsare alla Federazione tutte le spese da quest'ultima sostenute nell'esclusivo interesse degli stessi.

ART. 49 SPESE E RENDICONTO

- 1. Tutte le spese per il funzionamento degli uffici federali sono a carico del rendiconto economico e finanziario approvato dall'Assemblea dei Soci che prevede annualmente, fra l'altro, nelle uscite, la voce per le spese di rappresentanza e per il rimborso dei viaggi e dei soggiorni dei Dirigenti Nazionali, su proposta della Giunta di Presidenza che delibera le modalità e gli importi.
- 2. Il rendiconto economico e finanziario della Federazione deve essere certificato da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'Art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 50 ANNO FINANZIARIO

- 1. L'Esercizio finanziario della Federazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2. Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente deve essere depositato presso l'ufficio amministrazione della Federazione 15 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria prevista per la relativa discussione a disposizione dei Soci e degli altri soggetti che sono legittimati a partecipare a tale Assemblea.

TITOLO X DISPOSIZIONI DIVERSE ART. 51 DURATA DELLA ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

1. L'adesione alla Federazione da parte dei Soci ha durata di cinque anni salvo recesso da parte del Socio.

- 2. Il Socio avrà facoltà di recedere, mediante atto idoneo a firma del legale rappresentante, da inviare alla Giunta di Presidenza a mezzo raccomandata A.R. o pec, entro il 30 giugno dell'anno in corso; il Socio recedente è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in cui comunica alla Federazione il proprio recesso. Il Socio che non abbia comunicato la propria volontà di recedere entro il 30 giugno è considerato Socio anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della relativa quota associativa.
- 3. L'adesione alla Federazione si rinnova tacitamente per ogni successivo quinquennio se non viene esercitata disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
- 4. I Soci, per l'azione svolta in tale loro qualità, eleggono domicilio presso la sede della Federazione stessa.

ART. 52 REGOLAMENTO INTERNO

- 1. Il regolamento interno della Federazione (di seguito "Regolamento Interno") disciplina tutte le materie ad esso espressamente demandate dal presente Statuto e, in applicazione dello stesso, contiene le disposizioni che si rendono necessarie per il pratico funzionamento dei singoli Organi della Federazione e degli uffici dipendenti dalla Federazione, ivi incluse le norme necessarie per assicurare l'equilibrio fra il genere maschile e quello femminile all'interno degli Organi della Federazione.
- 2. Il Regolamento Interno è approvato dalla Giunta di Presidenza.

ART. 53 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il Codice Etico di Confcommercio è allegato al presente Statuto e, per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello statuto della Confederazione, in quanto compatibili, e quelle del Codice Civile.
- 2. Il presente Statuto sostituisce quello approvato nell'Assemblea Straordinaria del 9 giugno 2016.

ART. 54 DEFINIZIONI

Nel presente Statuto, le parole ed espressioni con lettera maiuscola hanno il seguente significato.

- "Assemblea Ordinaria" indica l'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria, meglio definita nel comma 1 dell'Art. 30.
- "Assemblea Straordinaria" indica l'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, meglio definita nel comma 2 dell'Art. 30.
- "Commissione di Disciplina" indica la commissione di disciplina meglio definita nel comma 2 dell'Art. 46.
- "Comitato di Presidenza" indica il comitato costituito dal Presidente Federale secondo quanto previsto dall'Art. 39.
- "Commissioni di Studio" indica le commissioni di studio, meglio definite nel comma 1 dell'Art. 46.
- "Confcommercio" o "Confederazione" indica la "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo" denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", meglio definita nel comma 6 dell'Art. 1.
- "Dirigenti Nazionali" indica le persone elette o nominate dall'Assemblea dei Soci e i componenti di diritto degli Organi della Federazione, meglio definiti nel comma 4 dell'Art. 26.
- "Enti Aderenti" indica gli enti, istituti ed organismi di cui all'Art. 5.
- "Enti Collegati" indica gli enti, organismi e società di cui all'Art 6.

- "Federazione" indica la Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio Imprese per l'Italia, meglio definita nel comma 1 dell'Art. 1.
- "Imprese" indica i soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'Art.

 1.
- "Organizzazioni Componenti" indica le Organizzazioni Territoriali e le Organizzazioni nazionali di categoria associate alla Federazione.
- "Organismi Federali" indica gli organismi della Federazione meglio definiti nell'Art. 3.
- "Organizzazioni Territoriali" indica le Organizzazioni territoriali dei pubblici esercizi meglio definite nell'Art. 4.
- "Presidente Emerito" indica il soggetto meglio definito all'Art. 36 comma 6.
- "quote associative" indicano le quote ordinarie annuali, come meglio definite e determinare all'Art. 48 co. 1. "quote integrative" indicano le quote che possono essere richieste dalla Federazione ai Soci Ordinari per inderogabili esigenze di gestione, anche nel corso dell'anno.
- "Registro Soci" indica il registro vidimato da notaio e conservato presso gli uffici della Federazione in cui sono elencati i Soci.
- "Regolamento Interno" indica il regolamento interno della Federazione di cui all'Art. 52.
- "sistema federale" indica l'insieme coordinato delle attività e delle strutture di cui all'Art. 3 comma 1.
- "Soci" indica i Soci Ordinari ed i Soci Aggregati: i Soci sono elencati nel Registro Soci.
- "Soci Aggregati" indica le Imprese, eventualmente anche raggruppate, come meglio definite all'Art. 7.
- "Soci Ordinari", indica le Organizzazioni Componenti.
- "Statuto-Quadro" indica lo statuto-quadro dei Comitati Regionali meglio definito nel comma 4 dell'Art. 16.
- "Voti per Quota" indica i voti ulteriori rispetto al voto capitario assegnati ai Soci Ordinari così come meglio specificato al comma 6 dell'Art. 26.

ART. 55 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Le modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea Straordinaria.
- 2. L'Assemblea Ordinaria successiva all'approvazione del presente Statuto può essere convocata in base alle norme del precedente Statuto ed elegge gli Organi della Federazione in base alle nuove norme.
- 3. Il Presidente Federale eletto dall'Assemblea dei Soci ha facoltà di convocare immediatamente il Comitato Direttivo nuovo eletto.